

COMUNE DI CORIANO

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INDIVIDUALI E ASSOCIAZIONISTICHE DI VOLONTARIATO CIVICO

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 26/04/2017

CAPO I - Disposizioni generali

- Art. 1 (Finalità)

CAPO II – Soggetti privati

- Art. 2 (Oggetto ed ambito di applicazione)
- Art. 3 (Albo dei Volontari Soggetti Individuali)
- Art. 4 (Soggetti)
- Art. 5 (Presentazione della domanda di iscrizione all'Albo)
- Art. 6 (Iscrizione, cancellazione e decadenza)
- Art.7 (Caratteristiche)
- Art. 8 (Svolgimento delle attività)
- Art. 9 (Assicurazioni)
- Art. 10 (Obblighi delle parti)
- Art. 11 (Certificazione delle esperienze ed altre utilità)

CAPO III – Associazioni, comitati, gruppi di cittadini, Parrocchie

- Art. 12 (Oggetto ed ambito di applicazione)
- Art. 13 (Albo del Volontariato Associativo)
- Art. 14 (Soggetti)
- Art. 15 (Presentazione della domanda di iscrizione all'Albo)
- Art. 16 (Iscrizione, cancellazione e decadenza)
- Art. 17 (Tavolo del volontariato)
- Art. 18 (Finalità)
- Art. 19 (Ammissione al Tavolo del volontariato)

- Art. 20 (Esclusione dal Tavolo del volontariato)
- Art. 21 (Funzionamento)
- Art. 22 (Coordinatore)
- Art. 23 (Convocazione)
- Art. 24 (Uso dei locali)
- Art. 25 (Programmazione di iniziative e forme di collaborazione)
- Art. 26 (Disposizioni transitorie e finali)

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità)

1. Nel quadro degli obiettivi programmatici di costituzione di “reti di volontariato civico” e al fine di incentivare e valorizzare esperienze di partecipazione e responsabilizzazione dei cittadini, l’Amministrazione Comunale promuove e sostiene lo svolgimento di attività di volontariato civico da parte di associazioni, comitati, gruppi di cittadini o singole persone, negli ambiti e con le modalità individuate nel presente disciplinare.
2. Lo svolgimento delle attività non comporterà alcuna annessione istituzionale ma costituirà libera espressione di volontariato civico, al fine di sviluppare all’interno della comunità nuove forme di solidarietà, aiuto e partecipazione alla gestione della cosa pubblica.
3. Sono considerate “attività di volontariato civico” le azioni poste in essere, in modo volontario e gratuito, per migliorare l’ambiente urbano, le relazioni sociali tra i cittadini e per promuovere servizi ricreativi e/o sportivi e ogni altra attività volta al miglioramento della qualità della vita, alla protezione dei diritti della persona, alla tutela e valorizzazione dell’ambiente, alla protezione del paesaggio e della natura, mediante svolgimento di funzioni complementari rispetto a quelle attribuite dalla legge al Comune.

CAPO II – Soggetti privati

Art. 2 (Oggetto ed ambito di applicazione)

1. Le attività, all’interno degli ambiti di cui al comma 5 dell’art. 3 possono riguardare, in particolare:
 - a) la manutenzione e pulizia di parchi e aree verdi pubbliche;
 - b) interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici;
 - c) la manutenzione e pulizia di attrezzature pubbliche poste all’interno di parchi e aree verdi;
 - d) la potatura di piante poste in aree pubbliche, la raccolta dei rifiuti sparsi, la pulizia di strade, piazze e arredi urbani
 - e) l’aiuto alle persone anziane o disabili durante la quotidianità attraverso lo svolgimento di piccole commissioni, l’accompagnamento al di fuori dell’abitazione, il disbrigo di piccole pratiche amministrative;
 - f) attività educative, di aiuto scolastico e ludico/ricreative rivolte a bambini in età scolare;
 - g) assistenza per la realizzazione di iniziative culturali, manifestazioni, eventi sportivi;
 - h) tutte le attività rientranti nel cosiddetto “baratto amministrativo” ai sensi dell’art.118 Cost, dell’art. 24 D.L. 133/2014 e dell’art. 190 del D.lgs. 50/2016 nonché similari od equipollenti
 - i) ogni altra attività ritenuta meritevole di valorizzazione, che non rientri tra le competenze istituzionali del comune o di altri enti giuridicamente costituiti, svolta in modo volontario e gratuito.

Art. 3 (Albo dei Volontari soggetti individuali)

1. E’ istituito presso l’Area Servizi Tecnici del Comune di Coriano l’Albo dei Volontari soggetti individuali, suddiviso per ambiti di intervento, nel quale i soggetti di cui all’art. 4, possono iscriversi al fine di concedere la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo al precedente art. 2.
2. L’Albo dei Volontari soggetti individuali è pubblicato all’Albo pretorio on line sul portale del Comune di Coriano e la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo sono affidati all’Ufficio indicato da apposita disposizione del Responsabile dei Servizi Tecnici.

3. All'interno del medesimo ambito di intervento i volontari saranno chiamati per scorrimento, nel seguente ordine
 - a) Minor numero di progetti di volontariato cui si è partecipato
 - b) Precedenza di data di iscrizione nell'Albo dei Volontari soggetti individuali
4. Sono consentite deroghe a quanto previsto nel comma 3 quando:
 - a) per la realizzazione dello specifico progetto sono richieste capacità tecniche estremamente specifiche;
 - b) il volontario viene chiamato prioritariamente in quanto ha aderito ad un progetto di "baratto amministrativo" od equipollente
 - c) il volontario viene chiamato prioritariamente in un'ottica di "giustizia sociale e cittadinanza attiva" in quanto ha beneficiato e/o beneficia di particolari esenzioni quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo quelle sulla mensa scolastica o sul trasporto scolastico dei figli.
5. Gli ambiti di intervento di cui al comma 2 sono i seguenti:
 - a) Socio-Assistenziale
 - b) Tutela, valorizzazione, vigilanza e recupero del patrimonio ambientale ed immobiliare del Comune
 - c) Attività educative, culturali e sportive
 - d) Eventuali servizi di tipologia analoga o comunque non rientranti negli ambiti di cui ai punti a), b) e c).

Art. 4 (Soggetti)

1. Possono essere iscritti all'Albo dei Volontari dei soggetti individuali del Comune di Coriano le singole persone, di età non inferiore ad anni 18;
2. La partecipazione è aperta a tutti, anche comunitari o stranieri, purché in possesso di idoneo titolo di soggiorno.
3. I soggetti sopra individuati devono essere in possesso di una adeguata formazione compatibile con lo svolgimento delle attività proposte e devono essere in buone condizioni fisiche; qualora ritenuto necessario in relazione alle attività da svolgersi potrà essere richiesta la presentazione di idonea certificazione medica.
4. I soggetti di cui al comma 1, non devono avere avuto condanne e/o procedimenti penali in corso incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione
5. I volontari saranno dotati di un tesserino di riconoscimento attestante le generalità e l'indicazione dell'attività svolta.

Art. 5 (Presentazione della domanda di iscrizione all'albo)

1. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile presso l'Ufficio indicato da apposita disposizione del Responsabile dei Servizi Tecnici del comune e sul sito web istituzionale con consegna a mano della stessa presso l'Ufficio protocollo od invio via PEC all'indirizzo istituzionale del Comune di Coriano.
2. Nella domanda di iscrizione presentata dal singolo volontario devono essere indicati:
 - a) le generalità complete del volontario nonché i relativi numeri di contatto;
 - b) l'autodichiarazione indicante l'assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
 - c) le opzioni espresse all'atto della domanda di iscrizione in ordine agli ambiti di cui al comma 5 dell'art. 3 per i quali il volontario intenda collaborare con il Comune di Coriano.
 - d) l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

3. I soggetti iscrivendi al momento della domanda d'iscrizione, potranno comunicare la propria disponibilità e idoneità per tutti gli ambiti indicate al comma 5 dell'art. 3 o solo per uno o più di essi.
4. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.

Art. 6 (Iscrizione, cancellazione e decadenza)

1. Il soggetto è automaticamente iscritto al momento della presentazione della domanda.
2. L'Ufficio come sopra designato del Comune di Coriano, ha tempo 30 giorni per confermare tale iscrizione (silenzio-assenso) o provvedere alla cancellazione con effetto ex-tunc.
3. L'eventuale motivato provvedimento di cancellazione dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.
4. Ove le dichiarazioni del soggetto in fase di iscrizione risultassero mendaci, ne è disposta la cancellazione dall'albo con effetti ex-tunc.
5. Nel caso in cui il soggetto chiamato ad una attività di volontariato, come previsto dall'art. 3, rifiuti di parteciparvi senza giusta causa o giustificato motivo, ne viene disposta l'immediata cancellazione dall'albo con effetto ex nunc.
6. Il soggetto cancellato come al precedente comma 5 non può essere reinscritto nell'albo prima che siano trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione
7. Il soggetto cancellato per 3 volte consecutive, come al precedente comma 5, non può più esser reinscritto all'Albo dei Volontari soggetti individuali del Comune di Coriano
8. Il soggetto iscritto nell'albo può in ogni tempo, ove non più interessato e/o disponibile, presentare domanda di cancellazione dall'albo stesso tramite domanda in carta libera.
9. La richiesta di cui al precedente comma 8 è accolta alla data della ricezione con effetto ex nunc.

Art. 7 (Caratteristiche)

1. Le attività di volontariato non possono essere utilizzate per sostituire le prestazioni lavorative dei dipendenti o dei soggetti affidatari dei servizi comunali e degli incaricati o gestori di pubblici servizi.
2. Nessun tipo di rapporto di lavoro potrà essere instaurato tra il Comune e il volontario in conseguenza dello svolgimento dell'attività di volontariato civico.
3. E' fatto divieto ai volontari di accettare qualsiasi remunerazione o obolo, in denaro o in natura, per la loro opera.

Art. 8 (Svolgimento delle attività)

1. Le singole iniziative in cui si concretizzerà l'attività di volontariato civico saranno evidenziate in appositi progetti, che verranno co-definiti dall'Amministrazione Comunale e dai soggetti di cui al precedente art. 4.
2. Tali progetti dovranno indicare:
 - a) la specifica attività che si intende svolgere;
 - b) la durata dell'impegno assunto;
 - c) gli impegni richiesti all'Amministrazione Comunale, ad esempio l'individuazione di uno spazio ove realizzare l'attività, la fornitura di strumentazioni tecniche, la fornitura di acqua e/o energia elettrica ecc., nonché gli oneri finanziari a carico del bilancio.
3. L'Amministrazione Comunale non riconoscerà alcun compenso, in denaro o in natura, ai soggetti impegnati nei progetti, limitandosi a sostenere le eventuali spese preventivamente concordate e ritenute indispensabili alla realizzazione delle attività.
4. E' comunque fatto salvo quanto ai sensi dell'art.118 Cost, dell'art. 24 D.L. 133/2014 e dell'art. 190 del D.lgs. 50/2016, in adesione ad uno specifico progetto di "baratto amministrativo", o di altro progetto equipollente, hanno concordato con l'amministrazione lo scambio tra la propria opera di volontariato e l'estinzione del proprio debito o parte di esso verso l'amministrazione proponente.

5. Sulla base del progetto verrà stipulata apposita convenzione nella quale verranno disciplinate le specifiche modalità di svolgimento delle attività e la durata della collaborazione.
6. L'Amministrazione Comunale potrà organizzare appositi corsi di formazione per i volontari impegnati nelle attività oggetto dei progetti di volontariato civico.
7. La competenza alla approvazione del progetto ed alla stipula della convenzione è del Responsabile dell'area di afferenza del servizio competente in base al tipo di attività svolta.

Art. 9 (Assicurazioni)

1. I soggetti impegnati nello svolgimento delle attività di volontariato civico saranno coperti da assicurazione per responsabilità civile verso terzi e per infortuni che dovessero occorrere durante l'effettuazione dei servizi a carico del Comune, salvo diversa pattuizione.
2. I soggetti dovranno attenersi alle istruzioni impartite dal responsabile del progetto e dovranno adottare tutte le precauzioni ritenute necessarie a prevenire infortuni o danni a se stessi, a terzi o alle cose.

Art. 10 (Obblighi delle parti)

Nella convenzione che verrà stipulata per lo svolgimento delle attività dovranno essere indicati espressamente gli obblighi delle parti, con particolare riferimento:

- a) alla definizione delle modalità, dei luoghi e dei tempi di realizzazione dei progetti,
- b) all'indicazione delle iniziative di formazione o di aggiornamento rivolte ai volontari;
- c) alle modalità di assunzione delle spese da parte dell'Amministrazione,
- d) alle modalità di interruzione anticipata della collaborazione;
- e) l'accettazione da parte dei volontari dell'impegno di operare nell'ambito dei programmi impostati dai servizi comunali, sotto la direzione del responsabile del servizio di riferimento;
- f) l'impegno ad assicurare la necessaria continuità all'intervento;
- g) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, gratuitamente e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- h) la dichiarazione di operare nel rispetto dell'ambiente o delle persone a favore delle quali viene svolta l'attività, impegnandosi a non comunicare a terzi notizie o informazioni, nel rispetto della privacy delle persone coinvolte nel progetto,
- i) le modalità di controllo dell'operato dei volontari da parte dell'Amministrazione Comunale;
- j) la possibilità, per i volontari, di rifiutarsi di eseguire prestazioni ritenute pericolose per se o per gli altri o per le quali non si sentano adeguatamente preparati.

Art. 11 (Certificazione delle esperienze ed altre utilità)

1. Qualora il soggetto ne faccia domanda, concluso positivamente il servizio di volontariato, l'Ufficio indicato come da art. 5 comma 1, può rilasciare a richiesta, un certificato delle esperienze acquisite durante il periodo di svolgimento delle attività che comprenda una descrizione delle attività svolte, il numero di ore e il periodo temporale di riferimento.

CAPO III – Associazioni, comitati, gruppi di cittadini, Parrocchie

Art. 12 (Oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il Comune facilita la comunicazione tra organizzazioni di volontariato in tutte le loro forme e l'Amministrazione comunale, rispetta ed incentiva l'autonomia progettuale e di azione delle singole forme associative
2. Promuove altresì la collaborazione ed il concorso attivo delle organizzazioni di volontariato allo svolgimento delle funzioni di interesse pubblico dell'Amministrazione, secondo il principio di sussidiarietà.
3. Facilita la creazione di un punto di accesso al mondo del volontariato al fine di enfatizzare l'operato delle singole organizzazioni del territorio.

Art. 13 (Albo del Volontariato associativo)

1. E' istituito presso l'Ufficio Servizi Sociali l'Albo del Volontariato associativo.
2. L'Albo del Volontariato Associativo è pubblicato all'Albo pretorio on line sul portale del Comune di Coriano e la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo sono affidati all'Ufficio Servizi Sociali.

Art. 14 (Soggetti)

1. Possono essere iscritti all'Albo del Volontariato Associativo del Comune di Coriano i seguenti soggetti:
 - Associazioni di Promozione sociale, Associazioni di Volontariato, Associazioni sportive e/o Onlus;
 - Comitati, Gruppi di cittadini e Parrocchie;
2. La partecipazione è aperta a tutti i soggetti di cui al comma precedente che abbiano la sede o svolgano attività sul territorio comunale.

Art. 15 (Presentazione della domanda di iscrizione all'albo)

1. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile presso gli uffici preposti del comune e sul sito web istituzionale con consegna a mano della stessa presso l'Ufficio Protocollo od invio via PEC all'indirizzo istituzionale del Comune di Coriano.
2. Nella domanda di iscrizione presentata dal legale rappresentante dell'associazione/gruppo/comitato/Parrocchia devono essere indicati:
 - a) le generalità complete del associazione/gruppo/comitato/Parrocchia nonchè i relativi numeri di contatto;
 - b) l'autodichiarazione indicante l'assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
 - c) l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
 - d) Deve inoltre essere allegato lo Statuto (o documento equipollente) del gruppo richiedente l'iscrizione.
3. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.

Art. 16 (Iscrizione, cancellazione e decadenza)

1. Il soggetto è automaticamente iscritto al momento della presentazione della domanda.

2. L'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Coriano, ha tempo 30 giorni per confermare tale iscrizione (silenzio-assenso) o provvedere alla cancellazione con effetto ex-tunc.
3. L'eventuale motivato provvedimento di cancellazione dell'iscrizione è portato a conoscenza del gruppo interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.
4. Ove le dichiarazioni del soggetto in fase di iscrizione risultassero mendaci, ne è disposta la cancellazione dall'albo con effetti ex-tunc.
5. Il soggetto iscritto nell'albo può in ogni tempo, ove non più interessato e/o disponibile, presentare domanda di cancellazione dall'albo stesso tramite domanda in carta libera fatta dal legale rappresentante.
6. La richiesta di cui al precedente comma 8 è accolta alla data della ricezione con effetto ex nunc.

Art. 17 (Tavolo del volontariato)

1. È istituito il Tavolo del Volontariato, organismo di raccordo e confronto per le organizzazioni di volontariato.
2. Il Tavolo è composto dai rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni operanti nel territorio comunale iscritte all'Albo del Volontariato associativo comunale.
Al Tavolo inoltre partecipa anche un rappresentante dell'Amministrazione Comunale.
Tale istituto ha la propria sede nella Casa comunale.

Art. 18 (Finalità)

1. Il Tavolo del Volontariato:
 - a) consente alle organizzazioni di volontariato uno scambio reciproco di informazioni e di esperienze;
 - b) promuove iniziative di collaborazione ed elabora progetti comuni;
 - c) ha funzioni consultive in caso di predisposizione di atti di particolare interesse sociale o che riguardino la costituzione di servizi sul territorio;

Art. 19 (Ammissione al Tavolo del Volontariato)

1. Le organizzazioni di volontariato che intendono essere ammesse a far parte del Tavolo devono inoltrare richiesta al Sindaco, dopo aver provveduto all'iscrizione all'Albo del Volontariato Associativo comunale, senza la quale la domanda non potrà essere accolta.
2. Sono escluse dal Tavolo le organizzazioni di natura politica e sindacale e loro emanazioni e tutte quelle altre forme associative che non operino direttamente nell'ambito del territorio Comunale con proprie iniziative.
3. In fase di costituzione del Tavolo del Volontariato, le richieste di ammissione saranno esaminate dal competente servizio sociale del Comune che, entro 30 giorni, dovrà verificare la sussistenza dei requisiti.
4. Espletata la procedura di verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità verrà formulato l'elenco delle organizzazioni di volontariato approvato con atto dirigenziale; di tale elenco viene data comunicazione tramite pubblicazione all'albo pretorio.
5. Una volta costituito il Tavolo del Volontariato, le successive iscrizioni saranno valutate dai componenti del Tavolo stesso e ratificate nella prima seduta utile, a seguito della quale verrà formalizzato il relativo atto dirigenziale.

Art. 20 (Esclusione dal Tavolo del volontariato)

1. L'esclusione di uno dei soggetti dal Tavolo del volontariato può essere:
 - volontario, con semplice richiesta
 - forzoso e quindi deve essere deliberato, previa convocazione del Tavolo stesso, con l'unanimità favorevole dei voti dei presenti.

Art. 21 (Funzionamento)

1. Il Sindaco, o un suo delegato, convoca la prima Assemblea delle organizzazioni ammesse al Tavolo del Volontariato.
2. Per la validità della convocazione questa deve essere inviata al Presidente della stessa all'indirizzo email indicato al momento della iscrizione all'Albo del Volontariato Associativo.
3. E' con la prima seduta dell'Assemblea che formalmente s'istituisce il "Tavolo del Volontariato".
4. Il Tavolo si potrà dotare di tutti gli strumenti necessari, quali Statuto e regolamenti interni, necessari allo svolgimento delle proprie funzioni nell'ottica del servizio alla collettività.
5. Il Sindaco, o un suo delegato, può partecipare alle riunioni e ne è invitato permanente.
6. L'Amministrazione Comunale garantisce un supporto tecnico organizzativo, anche attraverso proprio personale, che funga da raccordo con le organizzazioni ammesse al Tavolo del Volontariato.
7. Per il funzionamento del Tavolo e per poter deliberare devono essere presenti almeno il 50% dei gruppi iscritti al Tavolo stesso

Art. 22 (Coordinatore)

1. In fase di istituzione del Tavolo, il Coordinatore viene eletto a maggioranza assoluta dei presenti alla prima riunione. Successivamente verrà eletto con le stesse modalità previa apposita convocazione.
2. Il Coordinatore del Tavolo del Volontariato convoca e presiede le sedute e rappresenta il Tavolo nei rapporti con l'Amministrazione comunale e con i terzi.
3. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 23 (Convocazione)

1. Il Tavolo del Volontariato è convocato almeno due volte l'anno dal Coordinatore. Può essere altresì convocato dal Coordinatore stesso quando ne facciano a lui richiesta almeno 1/3 delle organizzazioni che lo compongono o può essere convocato dall'Amministrazione comunale su richiesta del Sindaco o suo delegato.
- Il Coordinatore del Tavolo del Volontariato presenta annualmente all'Amministrazione Comunale relazione sull'attività svolta durante l'anno, entro e non oltre il 31 gennaio.

Art. 24 (Uso dei locali)

L'Amministrazione Comunale può mettere a disposizione delle organizzazioni spazi di proprietà comunale, in comodato, per consentire lo svolgimento delle loro attività.

Art. 25 (Programmazione di iniziative e forme di collaborazione)

Le organizzazioni di volontariato:

- propongono all'Amministrazione Comunale programmi e iniziative, anche da attuare in collaborazione con la stessa.
- Possono richiedere uno spazio autogestito nell'ambito degli strumenti di informazione dell'Amministrazione Comunale, per lo sviluppo della loro attività.

Art. 26 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione, abrogando il testo previgente adottato con deliberazione di C.C. n. 45/2016.
2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.